



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

***Dipartimento Urbanistica e Ambiente
Servizio Edilizia Privata e Convenzionata***

Prot. n. _____

Al Capo Servizio Edilizia Privata

Agli Istruttori Tecnici

- S E D E -

OGGETTO: Interpretazione in merito all'applicazione dell'articolo 56 comma 2 del Regolamento Edilizio vigente, in riferimento all'installazione di insegne di esercizio.

Linee di indirizzo.

Premesso che il comma 2 dell'articolo 56 del Regolamento Edilizio vigente ammette sporgenze fisse prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, con le seguenti precisazioni:

“Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a) 1/15 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;

b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.”;

In considerazione del fatto che il Piano Generale degli Impianti approvato con D.C.C. n. 64 del 26.09.2002 prevede un'altezza dal suolo del bordo inferiore dell'insegna di esercizio di mt. 1,50 (ad esclusione del centro storico) e ritenuto di assimilare le insegne di esercizio all'articolo 56 del Regolamento Edilizio vigente, in quanto “sporgenze”; si rammenta che nel citato articolo 56 non viene specificato se l'altezza dell'elemento sporgente sia da considerarsi comprensiva o meno del marciapiede.

Viste le difficoltà interpretative in merito all'altezza minima da considerare nel caso di installazione di insegna di esercizio prospettante strada pubblica con o in assenza di marciapiede e fermi restando i parametri concernenti le larghezze degli elementi sporgenti contenuti nell'articolo 56 comma 2, del Regolamento Edilizio, si prende atto di considerare per le future installazioni di insegne di esercizio sporgenti su spazi pubblici o ad uso pubblico, le seguenti altezze minime:

- ✦ Mt. 4,50 dal bordo inferiore nel caso in cui l'insegna sia aggettante su di una strada o di un suolo transitabile da veicoli a motore, in assenza di marciapiede; per assimilazione alla "sporgenza massima" ammessa dall'art. 56 comma 2 lettera a) del Regolamento Edilizio vigente;
- ✦ Mt. 2,20 dal bordo inferiore nel caso in cui l'insegna sia prospettante un marciapiede pedonale; per assimilazione all'altezza massima del piano medio del marciapiede presente al comma 2 lettera b) dell'art. 56 del Regolamento Edilizio vigente, per le **tende parasole**.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, lì febbraio 2005

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro MOLA)

Ravinale / ep

LINEA DI INDIRIZZO

N. ++ ++/++/2003

Vista la Relazione del Dipartimento Urbanistica – Servizio Edilizia Privata in data +++++++;

Ritenuto di dover esprimere parere in merito all'interpretazione +++++++
+++++++

Visto l'Art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di considerare le seguenti precisazioni in merito all'articolo 56 del regolamento Edilizio vigente a riguardo dell'installazione di insegne di esercizio prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico:
